

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4904}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMATO CARLO, CELLINI, D'ADDARIO, BREDÀ, BUFFONI,
PIERMARTINI, ORCIARI, SEPPIA, BARBALACE, REINA,
CEROFOLINI, SAVINO, RAIS, ZAVETTIERI, RENZULLI**

Presentata il 15 giugno 1990

Integrazione della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allegata proposta di legge rappresenta, oltreché un tentativo di razionalizzazione e di omogeneizzazione, a livello europeo, dell'imposizione sul trasporto aereo, anche un potenziale sistema di aumento sia del flusso turistico nel nostro Paese, sia del traffico interno, via aerea.

È ben noto come l'uso del mezzo aereo, nel Paese, sia penalizzato per l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA, pari al 19 per cento, che rappresenta una percentuale di gran lunga più elevata di quella in vigore negli altri Paesi della CEE.

Infatti, l'analisi effettuata in questi Paesi porta a riscontrare come l'Italia sia il Paese dove l'imposizione è maggiore (19 per cento) a fronte di Paesi in regime

di totale esenzione (Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda), o con aliquote gravanti dal 5,5-8 per cento (Francia, Lussemburgo, Grecia, Olanda, Belgio, Portogallo) al 12-14 per cento (Spagna, Germania).

Più volte il legislatore ha preso in esame il problema, adottando anche, non ultimo, un ordine del giorno, il n. 9/3200/4, del 1° dicembre 1988, con il quale la Camera impegnava il Governo ad assumere quei provvedimenti idonei alla riduzione al 9 per cento dell'aliquota per prestazioni di trasporto aereo.

Pertanto l'accoglimento di questa proposta di legge, in linea con analoghi provvedimenti del legislatore, consentirebbe, tra l'altro, di assimilare le prestazioni di trasporto aereo ad altre categorie, abbastanza complementari, quale ad

esempio quella dei servizi alberghieri e dei servizi telefonici.

La riduzione dell'IVA dal 19 per cento al 9 per cento sul trasporto aereo permetterebbe, inoltre, a causa dell'aumento del traffico aereo di persone, di compensare la perdita del gettito IVA che è stato per il 1989, di oltre 200 miliardi di lire, e contestualmente di aumentare il gettito per l'incremento di prestazioni relativamente ad altre voci, facendo venir meno le perplessità del Ministero delle finanze, che pur riconoscendo la validità delle

motivazioni equitative economiche e di comparazione a livello europeo, in particolare alle soglie del 1993, ne ha ostacolato l'approvazione per esigenze di gettito tributario.

Pertanto, onorevoli colleghi, certi che, oltre ad un atto perequatorio che pone il nostro traffico aereo a livello europeo, per quanto riguarda la imposizione, la proposta consente anche una messa a punto di un meccanismo di volano economico su vari settori, vi preghiamo di approvarla nel più breve tempo possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è integrata dalla seguente voce, contraddistinta dal n. 128: « 128) prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo ».

2. Sono abrogate tutte le norme che prevedono una imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo superiore al 9 per cento.